ORIGINALE

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero N° 5 Del 22-01-2024

Proposta N° 5 del 22-01-2024

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Oggetto: Proroga convenzione e utilizzo ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L.311/2004 (Scavalco deccedenza) del dipendente rag. Antonino Colletto presso lArea Finanziaria e Tributaria del Comune di San Giovanni Gemini. Periodo 01.01.2024- 30.06.2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 13:53 e seguenti, in San Giovanni Gemini e nella residenza Municipale, convocata nel rispetto della normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale di San Giovanni Gemini.

Risultano all'appello nominale i Signori:

ZIMBARDO CUSTODE	**SINDACO**	**P**
SCRUDATO GIUSEPPE	**ASSESSORE**	**P**
BARBASSO CALOGERO	**VICE SINDACO**	**A**
PERRONE GIUSEPPE	**ASSESSORE**	**A**
GIAMBRONE GIULIANA	**ASSESSORE**	**P**
LO BELLO MICHELE	**ASSESSORE**	**P**

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Dott. ZIMBARDO CUSTODE che nella qualità di SINDACO dichiara legale la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa STORNAIUOLO ROSSELLA MARIA, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- Vista la L.R. n° 16 del 15 marzo 1963, recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista l'allegata proposta di deliberazione avenete per oggetto:

Proroga convenzione e utilizzo ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L.311/2004 (Scavalco deccedenza) del dipendente rag. Antonino Colletto presso lArea Finanziaria e Tributaria del Comune di San Giovanni Gemini. Periodo 01.01.2024- 30.06.2024

- Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;
- Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;
- Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed, in coseguenza, di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

su proposta del Presidente che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento,

Con voti favorevoli ed unanimi, esperessi nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA COMUNALE

N. 5 DEL 22-01-2024

Proponente :

OGGETTO:	**Proroga convenzione e utilizzo ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L.311/2004 (Scavalco deccedenza) del dipendente rag. Antonino Colletto presso lArea Finanziaria e Tributaria del Comune di San Giovanni Gemini. Periodo 01.01.2024- 30.06.2024**

PREMESSO

Che la struttura del comune di San Giovanni Gemini , ad oggi , risulta articolata in quattro Aree: Area I Amministrativa, Area II Lavori Pubblici e Urbanistica, Area III Servizi e Impianti, Area IV Finanziaria e Tributi, che costituiscono , ai sensi dell'art. 7 del T.U sull'ordinamento degli uffici e Servizi, posizioni organizzative ai sensi dell'ordinamento professionale vigente, alle quali sono preposti, con provvedimento motivato del sindaco, dipendenti con adeguata competenza professionale;

Che la complessità delle attività istituzionali dell'area Finanziaria e tributaria non può essere fronteggiata da funzionari in possesso di competenze professionalmente diverse e non adeguate alla specificità dei servizi in esame;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 27/10/2010 veniva approvato lo schema di convenzione tra il, Comune di San Giovanni Gemini e il Comune di Castronovo di Sicilia per l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente;

Ritenuto, pertanto necessario richiedere al Comune di Castronovo di Sicilia, il rilascio di autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 e dell'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, del dipendente Antonino Colletto, a prestare la propria attività lavorativa in orario aggiunto presso questo Ente, da espletarsi al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'ente di appartenenza, nella misura di 12 ore settimanali, nonché la proroga della convenzione per n. 3 ore per il periodo gennaio – giugno 2024;

Dato atto che con nota prot. n. 20999 del 28/12/2023 il Sindaco di questo Comune ha richiesto al Comune di Castronovo di Sicilia il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, per complessive n. 12 ore settimanali, del dipendente Antonino Colletto, per svolgere orario aggiuntivo, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 30.12.2004 n. 311 e dall'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, nell'ambito dell'Area Finanziaria e Tributi, per il periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024;

Atteso che con nota prot. n 424 del 09/01/2024 il Sindaco di Castronovo di Sicilia concede Nulla Osta alla proroga della convenzione per l'utilizzo a tempo parziale del dipendente rag. Antonino Colletto ed autorizzazione a svolgere 12 ore settimanali, oltre il normale orario per il periodo che va dal 01.01.2024 al 30.06.2024, con oneri a carico del comune di San Giovanni Gemini;

RICHIAMATI:

- l' art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e il D.L. 75/2023, art. 28 ter, convertito in L. 112/2023. che modifica il limite demografico degli abitanti e dispone: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000* (oggi 25.000) *abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*".
- la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

- la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;
- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;
-il parere del Consiglio di Stato, sez 1, n. 3764 dell'11 dicembre 2013, che ha rammentato che, come già evidenziato nel parere 2141/2005, l'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art.53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali;
- L'art. 92, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale recita "*gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti*";
l'art. 53 del decreto legislativo 31.03.2001, n. 165, che detta la disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incompatibilità, prescrivendo la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi;
- l'art. 23 del CCNL del 16 novembre 2022 il quale recita:

1. "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*.

2.*Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.*

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi contro della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziate presso ciascun Ente;
6. *La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.*
7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale
Dato atto che non si riavvisa la sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi;
Considerato che il dipendente di cui sopra, ha manifestato la propria disponibilità a poter prestare il servizio richiesto dal Comune di San Giovanni Gemini, per l'orario ed il periodo sopra esposto;

VISTI:
-Le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL.
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi

PROPONE

1) Di prorogare la convenzione stipulata tra il Comune di Castornovo di Sicilia ed il Comune di San Giovanni Gemini**,** relativa all'utilizzo del dipendente rag. Antonino Colletto, a prestare attività lavorativa a tempo determinato per n. 15 ore settimanali presso il Comune di San Giovanni Gemini , di cui n. 3 ore svolte nell'ambito del normale orario di lavoro prestato presso il Comune di Castronovo e n. 15 ore che verranno prestate fuori dall' orario di lavoro svolto alle dipendenze del comune di Castronovo , presso questo Ente, assegnandolo all'Area finanziaria e Tributi , ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 30.12.2004 n. 311 e dall'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, per il periodo 01.01.2024 al 30.06.2024 eventualmente rinnovabile , con oneri a carico di questo Ente;
2) Di dare atto che al dipendente predetto spetterà il trattamento economico equiparabile alla categoria e posizione economica in possesso dallo stesso, nella misura pari a quella prevista dai vigenti CC.NN.LL. per il personale degli Enti Locali rapportato alle ore lavorative;
3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista nel bilancio di previsione 2023/2025 il cui impegno verrà assunto con successivo atto;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito;
5) Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo on-line e sul sito istituzionale dell'Ente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to VIRGA NATALA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1 – AMMINISTRATIVA

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa esprime parere **Favorevole**

San Giovanni Gemini, 22-01-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to 0 LUCIA LOMBINO (*)

IL SINDACO

F.to Dott. CUSTODE ZIMBARDO (*)

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to GIUSEPPE SCRUDATO (*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa ROSSELLA MARIA STORNAIUOLO(*)

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n°44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata affissa dal 23-01-2024 al 07-02-2024 per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on line di questo comune, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, 69 nel sito istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Municipale lì _____

Il Responsabile della Pubblicazione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ROSSELLA MARIA

STORNAIUOLO (*)

==========

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3.12.1991 n. 44 e ss.mm.ii. essendo stata pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 23-01-2024, come previsto dall'art. 11 della predetta legge:

è divenuta esecutiva il giorno 22-01-2024

Avendone dichiarato l'immediata esecutività il medesimo organo deliberante.

Dalla residenza municipale 22-01-2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ROSSELLA MARIA

STORNAIUOLO **(*)**